

il termine entro cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è autorizzato a concedere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, proroghe per i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia. Riconosce, altresì, il diritto all'accredito dei contributi figurativi e del trattamento di fine rapporto ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 144/1999 (recante interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali dovute alla chiusura del Monte Bianco). All'art. 1-bis stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, in caso di crisi aziendale e per un periodo di ventiquattro mesi, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e dalle società da questi derivanti. Dalla stessa data, le medesime aziende sono tenute al versamento della relativa contribuzione di finanziamento (0,9% per CIGS e 0,3% per mobilità) mentre ai datori di lavoro che assumono i lavoratori in argomento si estendono i benefici di cui all'art. 8, c. 4, e all'art. 25, c. 9, della Legge n. 223/1991. Precisa, inoltre, che i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di CIGS, che non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1, c. 12, della Legge n. 243/2004, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, ad eccezione fatta delle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Indennità di mobilità

Tra i provvedimenti emanati sulla materia vanno ricordati:

– Legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”. Il comma 138 proroga al 31 dicembre 2004 i termini previsti dall'art. 1, c. 1, del Decreto Legge n. 108/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2002, relativi al trattamento di mobilità prevista per un massimo di 630 unità per i lavoratori licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento, da aziende, già operanti nelle aree in cui siano stati attivati gli strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavoro presso unità produttive del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 dipendenti.

Per quanto concerne l'indennità di mobilità, la Tabella PS. 3 mostra che l'erogazione complessiva passa da 931 milioni di euro nel 2003 a 914 milioni di euro nel 2004, così come il numero dei mesi indennizzati da 1.317 del 2003 si riduce a 1.271 del 2004.

6.2.3 Il Fondo nazionale per le politiche sociali e i livelli essenziali delle prestazioni

Nel corso del 2004 il *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, in attuazione di quanto previsto dall'art. 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha avviato in via sperimentale un sistema di monitoraggio delle risorse indistinte assegnate alle Regioni attraverso le procedure di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Occorre ricordare infatti, che la stessa legge finanziaria per il 2003 ha stabilito che il Fondo nazionale per le politiche sociali, in coerenza con il nuovo assetto istituzionale introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, diventa un Fondo senza vincolo di destinazione.

Questo primo monitoraggio delle risorse indistinte ripartite tra le regioni e da queste assegnate ai comuni singoli o associati (all'interno dei Piani di zona), ha evidenziato strategie e modalità di utilizzo molto differenziate, riconducibili a diverse normative regionali, nonché a diversificati sistemi di programmazione regionale.

Nonostante le difficoltà di elaborazione di dati disomogenei, si presenta di seguito un tentativo di modellizzazione effettuando una classificazione in tre tipologie di intervento.

In particolare, nelle tabelle elencate si evidenzia che alcune regioni hanno utilizzato le risorse per le tre tipologie descritte, mentre altre regioni solo per alcune di esse o per lo sviluppo di specifici progetti regionali nel rispetto della legge 328/2000.

a) Risorse impegnate per aree di intervento (famiglia e minori, anziani, disabilità, immigrazione, dipendenze, disagio adulti) (euro):

Abruzzo	3.532.225,00
Calabria	20.063.374,97
Campania	61.105.368,46
Molise	5.482.232,43
Umbria	21.225.043,40
Valle d'Aosta	1.424.000,00

b) Risorse attribuite ai comuni (euro):

Abruzzo	3.175.188,00
Campania	5.810.127,11
Friuli-Venezia-Giulia	13.964.918,74
Liguria	18.533.965,00
Marche	18.732.639,00
Sardegna	20.498.715,58
Toscana	27.981.268,00

c) Risorse destinate alla implementazione dei piani di zona (euro):

Abruzzo	10.455.100,00
Basilicata	8.438.839,00
Campania	2.982.482,48
Emilia-Romagna	37.237.019,39
Lombardia	54.075.157,33
Puglia	48.850.673,00
Sicilia	59.872.392,01
Toscana	14.500.000,00

Oltre all'attività sperimentale sopra descritta, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha sviluppato un'azione di monitoraggio delle risorse relative alla concessione dell'assegno per ogni secondo figlio o successivi di cui all'articolo 21 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

Di seguito sono elencate le richieste di concessione dell'assegno pervenute all'INPS e distribuite per regione.

Richieste pervenute per l'erogazione del contributo per la nascita del secondo figlio

REGIONE	Numero di richieste pervenute
Abruzzo	5.358
Basilicata	2.993
Calabria	10.851
Campania	37.689
Emilia-Romagna	15.234
Friuli-Venezia Giulia	4.313
Lazio	23.050
Liguria	4.961
Lombardia	39.469
Marche	5.763
Molise	1.437
Piemonte	15.994
Puglia	23.069
Sardegna	6.652
Sicilia	29.813
Toscana	12.502
Umbria	3.023
Vallé d'Aosta	535
Veneto	20.587
ITALIA	263.293
Nord	85.859
Centro	71.582
Sud	105.852

Tabella PS. 14 – RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - ANNI 2002-2004 (euro)

ENTI DESTINATARI	ANNI		
	2002	2003	2004
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	487.535.313	678.279.253	808.630.000
Tipologia Intervento:			
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi			
Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave (art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)			
Assegni ai nuclei familiari (art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448)			
Assegni di maternità (art. 66, legge 23 dicembre 1998, n. 448)			
Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major ecc. (art. 39, legge 28 dicembre 2001, n. 448)			
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	771.461.269	896.823.879	850.000.000
Fondi destinati ai Comuni	266.543.405	44.466.939	44.466.939
Tipologia Intervento:			
Finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di infanzia e adolescenza di cui alla legge 285 del 1997 e finanziamento (anno 2002) del RMI			
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	66.697.494	96.985.863	31.250.001
Di cui, per l'anno 2004, € 14.000.000 trasferiti al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri			
TOTALE	1.592.237.482	1.716.555.931	1.734.346.940

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

6.3 - TRATTAMENTI INFORTUNI

Vengono esaminati in questa sezione gli Enti che erogano tali prestazioni: l'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, istituito ex D.Lgs. n.479/94 con compiti attribuiti alle ex Casse Marittime: Tirrena, Adriatica e Meridionale) e l'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, che eroga prestazioni per infortuni sia professionali che extra professionali agli impiegati di aziende e consorzi agricoli).

Per quanto riguarda l'emanazione di atti amministrativi, sono stati approvati numerosi provvedimenti con effetti sia sul lato delle uscite che delle entrate.

Prestazioni

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 38/2000 sono stati emanati:

– D.M. 6-10-2003 “Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2003”;

– D.M. 6-10-2003 “Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica con decorrenza 1° luglio 2003”.

Ai sensi dell'art. 20, comma 6, L. 28/02/1986, n. 41 è stato emanato il D.M. 9-07-2004 “Determinazione della nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità con decorrenza 1-07-2004”.

Premi

Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del Decreto Legislativo n. 38/2000 sono stati emanati:

– D.M. 24-03-2004 “Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni Industria e Medici RX, per l'anno 2002, per la copertura del danno biologico”.

– D.M. 27-04-2004 “Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura del danno biologico per gli anni 2000, 2001 e 2002”.

Tali decreti sono stati emanati al fine di stabilire la misura dell'addizionale sui premi assicurativi a copertura degli oneri derivanti dall'indennizzo del “danno biologico”, introdotto dalla norma sopra richiamata. Con il primo decreto l'addizionale è stata determinata in 1,71% per l'anno 2002 mentre con il secondo tale misura è stata fissata in 1,42% sui contributi agricoli per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n.38/2000 è stato emanato il D.M. 15-10-2004 “Determinazione dell'incremento della quota capitaria annua dovuta a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai lavoratori autonomi agricoli per l'anno 2004”.

Il decreto ha stabilito un ulteriore incremento della quota capitaria, indicata nel titolo, per l'anno in corso, nella misura dell'8,33%, misura individuata da apposita delibera n. 167 del 17-04-2004 del Presidente – Commissario straordinario dell'INAIL così come stabilito dall'art. 28 del decreto legislativo sopra richiamato, in riferimento al quinquennio 2001-2005. Detta

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella PS. 15. – SETTORE INFORTUNI. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

	ANNI	Avanzo o	Avanzo o
		disavanzo (-) economico	disavanzo (-) patrimoniale
INAIL	2003	1.512	-5.703
	2004	1.115	-4.588
IPSEMA	2003	-	190
	2004	-	-

(a) Lo stato patrimoniale dell'Enpaia esiste solo a livello consolidato quindi l'Ente non è stato indicato.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 16. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI (milioni di euro)

ENTE EROGATORE	ANNI	Contributi (1)	Variazione % su anno precedente (2)	Prestazioni (3)	Variazione % su anno precedente (4)	Contributi per Prestazioni (5) = (1)/(3)
INAIL	2003	8.192		1.231		6,66
	2004	8.465	3,3	1.292	5,0	6,55
IPSEMA - Gestione Infortuni	2003	62		12		5,20
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
ENPAIA - Ass. Infortuni	2003	10		3		3,33
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
INPGI – Gestione Principale	2003	1.363		2		879,35
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	2003	9.627		1.247		7,72
	2004	8.465	-12,0	1.292	4,0	6,55

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 17. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI (milioni di euro)

ENTE EROGATORE	ANNI	Assicurati	Variazione % su anno precedente	Numero di rendite liquidate	Variazione % su anno precedente	Assicurati per il numero rendite	Importi medi delle rendite	Variazione % su anno precedente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)	(7)
INAIL	2003	20.992.620		1.120.829		18,73	4.085,90	
	2004	21.617.320	3,0	1.077.905	-3,8	20,05	3.884,75	-4,9
IPSEMA - Gestione Infortuni	2003	44.832		4.891		9,17	4.994,89	
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
ENPAIA - Assicurazione Infortuni	2003	32.722		16		2.045,1		
	2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	2003	21.070.174		1.125.736		18,72	4.089,80	
	2004	21.617.320	2,6	1.077.905	-4,2	20,06	3.884,75	-5,3

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

norma, ed i conseguenti decreti attuativi, sono stati predisposti al fine del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura.

È stato inoltre emanato, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4, Decreto Legislativo 23-02-2000, n. 38 il D.M. 27-04-2004: "Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 30-06-1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni".

Il decreto, predisposto ai sensi della normativa sopra citata, su proposta della Commissione scientifica costituita con D.M. 23-03-2001, approva l'elenco di malattie richiamato nel titolo.

Tale elenco è costituito da tre liste: lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, e che costituirà la base su cui si attuerà la revisione delle tabelle delle malattie professionali ai fini indennitari; lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile.

Eventuali interventi correttivi o di coordinamento tra la precedente e la nuova normativa in materia potranno derivare dai risultati dell'analisi delle problematiche inerenti l'applicazione del T.U. n. 1124/65 agli istituti della L. n. 30/2003 (legge Biagi) e del Decreto Legislativo n. 276/2003, attuativo della stessa, condotta con riferimento all'Obiettivo operativo p.1.1.1 fissato nella Direttiva Generale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel corso del 2004.

Valutazioni

Riguardo agli enti che erogano trattamenti a copertura degli infortuni professionali, la tabella PS.15 evidenzia, nel biennio in esame, una situazione contabile caratterizzata da un sostanzioso deficit patrimoniale da attribuirsi all'INAIL, che passa da 5.703 milioni di euro di disavanzo nel 2003 a 4.588 milioni di euro nel 2004. In particolare, dalle tabelle analitiche in appendice (Appendice PS. 34 e PS. 35) si rileva che tale situazione finanziaria è dovuta principalmente al deficit di bilancio imputabile alla gestione Agricoltura. Il patrimonio netto di tale gestione sale, infatti, da -22.808 milioni di euro al 31/12/2003 a -24.067 milioni di euro al 31/12/2004 (circa 5,5% di crescita del disavanzo patrimoniale nel biennio in esame) mentre il conto economico registra un disavanzo della gestione di -1.193 milioni di euro nel 2003 e di -1.259 milioni di euro nel 2004.

Dalla tabella PS.16 emerge, inoltre, che, nel biennio considerato, il gettito contributivo dell'INAIL nel suo complesso è cresciuto del 3,3% mentre l'importo delle prestazioni si è incrementato del 5%. Ciò consente di calcolare un indicatore economico dei contributi sulle prestazioni, concludendo che ogni euro di prestazione erogata nel 2003 è coperto da 6,66 euro ma l'indicatore scende a 6,55 nel 2004.

Infine, l'analisi della tabella PS.17 mette in evidenza che, negli esercizi in esame, si verifica un incremento degli assicurati INAIL di circa il 3%. Analizzando la tabella in Appendice PS. 36, prosegue il calo strutturale dei lavoratori autonomi mentre aumentano gli assicurati della gestione Infortuni in ambito domestico che conta, nel 2004, 2.500.000 assicurati.

Si evidenzia, inoltre, una diminuzione del numero di rendite liquidate dall'INAIL (-3,8%), sia dirette che a superstiti (Appendice PS. 38).

Non è possibile effettuare l'analisi dei totali delle tabelle PS.15, PS.16 e PS.17 in quanto non risultano ancora disponibili i dati al 2004 dell'IPSEMA, dell'ENPAIA Gestione Infortuni e dell'INPGI Gestione Principale.

6.4 - INCENTIVI ALLE IMPRESE

Tra i provvedimenti legislativi che, nel corso del 2004, hanno avuto, riflessi sulla materia vanno ricordati:

– il Decreto Legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27.03.04, n. 77, recante: "Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca" che, con l'art.4, comma 3, ha esteso le disposizioni in materia fiscale ex art. 19bis del D.P.R. n. 602/73 (sospensione della riscossione per situazioni eccezionali) anche ai contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli che conferiscono prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria o da queste controllate o partecipate ed alle imprese loro fornitrici;

– la Legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" che, con l'art.23-sexies differisce al 31 dicembre 2004 il termine per l'adozione del regolamento interno delle società cooperative di cui all'art. 6, comma 1, della Legge n. 142/2001, e successive modificazioni;

– la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 marzo 2004, in materia di modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla Legge n. 142/2001; ci si riferisce, in particolare, all'art. 3, comma 2-bis della legge secondo cui le cooperative della piccola pesca possono, in deroga alle disposizioni sui trattamenti economici minimi da riconoscere ai soci lavoratori, corrispondere a questi ultimi un compenso proporzionato all'entità del pescato;

– la Legge 27 marzo 2004, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca" che ha modificato il comma 7 dell'art. 44 del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, stabilendo che, a decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale, di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 375/1993 e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Ha stabilito, altresì, che agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione finanziaria di cui all'art. 2 del Decreto Legge n. 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 39/2004, nei sei mesi precedenti all'ammissione, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, della durata massima di 60 mesi, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 385/1993, per il reintegro del capitale circolante; gli stessi aiuti possono essere riconosciuti agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla Legge n. 52/1991, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli, alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese agricole ammesse all'ammi-